

## SPECIALE "QUOTA 100"

### Le ricadute sul Fondo Pensioni

Come anticipato nella precedente newsletter, la Banca è impegnata nella fase di raccolta delle adesioni al piano incentivato di pensionamento "Quota 100 ed Opzione donna" di cui abbiamo già parlato.

Dalle notizie che arrivano dalla Banca - con impatto evidente ed immediato sulla operatività del nostro Fondo - sembra che le adesioni siano molto numerose, con particolare quelle previste nel corso del 2019: già da quest'anno, infatti, saranno oltre 400 i colleghi che potranno beneficiare delle novità previste dal decreto del Governo in materia previdenziale.

Questo comporterà, per il nostro Fondo, la necessità di far fronte alle richieste di accesso alle prestazioni che si concentreranno tutte a ridosso dell'autunno, con un picco di attività previsto per quel periodo, e la necessità di avviare tutte le attività propedeutiche alla liquidazione - laddove richiesto - della propria posizione previdenziale (c.d. "zainetto").

Peraltro, non è detto che tutti i colleghi facciano richiesta di liquidazione dello "zainetto" in un'unica soluzione; per i "vecchi iscritti", infatti, che hanno maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo, si può:

- Riscattare il 100% del capitale maturato;
- Convertire il 100% del capitale maturato in rendita mensile vitalizia;
- Optare per il riscatto di una parte in capitale e di una parte in rendita mensile vitalizia;
- Scegliere la R.I.T.A.

La "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.) in particolare, è una nuova tipologia di prestazione che consente agli aderenti alla previdenza complementare di richiedere una liquidazione del montante accumulato frazionata nel periodo intercorrente tra il momento di accettazione della richiesta e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia.

La tassazione della R.I.T.A., inoltre, ha un regime agevolato così come previsto dal D. Lgs. 252/05: senza dilungarci troppo sui dettagli tecnici - e salvo particolari situazioni individuali - la parte imponibile è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a

forme pensionistiche (per maggior dettaglio, *vedi la FAQ dedicata sempre all'interno della Newsletter*). Tale agevolazione, come detto, richiede però che non si proceda alla liquidazione dell'intera posizione pensionistica ma che si decida - come detto - per la liquidazione frazionata.

Peraltro non è detto che i colleghi debbano necessariamente richiedere immediatamente la prestazione al Fondo optando per una delle 4 scelte descritte. Non ci sono, infatti, dei termini di decadenza: nel caso in cui non venga presentata la richiesta di prestazione pensionistica, l'aderente viene automaticamente considerato "aggregato" al Fondo, i suoi risparmi continueranno ad essere gestiti nel patrimonio del Fondo e in seguito potrà esercitare la scelta preferita.

In chiave operativa, la scelta operata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con l'introduzione del meccanismo di liquidazione delle posizioni individuali sulla base di un tasso convenzionale trimestrale di riferimento, consentirà di ridurre molto i tempi di attesa dei colleghi che opteranno comunque per la liquidazione - totale o parziale - della posizione senza dover aspettare il consolidamento del bilancio finale di periodo con l'individuazione dei rendimenti delle diverse sezioni a fine anno.

Insomma, tra adeguamenti operativi, rinnovato presidio della struttura tecnica e scelte lungimiranti, il nostro Fondo Pensioni è pronto per fornire a tutti il servizio richiesto con la massima disponibilità.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, i colleghi del Fondo Pensioni - Consulenza ed assistenza agli iscritti - sono sempre a disposizione.

---

<sup>i</sup> Con la qualifica di vecchio iscritto, va ricordato, si definiscono gli aderenti che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, risultassero iscritti a forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992.